

N. _____ prot

Reg. N° 19

Data 30.04.2013



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'esercizio finanziario 2013.

L'anno **duemilatredecim** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **17,00** e **segg.** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla I[^] convocazione in seduta ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
BATTAGELLO CARLO	X		PASINATO ANTONIO	X	
BATTOCCHIO ANGELO	X		PASINATO SILVIA	X	
BERTONCELLO MANUELA	X		PETUCCO GIUSEPPE	X	
BONAMIGO NICOLA		XG	STRAZZABOSCO CORRADO	X	
BONIN VALTER	X		TESSAROLO CELESTINA	X	
CARLETTO STELIO	X		TESSAROLO MARCELLINO	X	
DISSEGNA TIZIANO		XG	TONIOLO ALBERTO	X	
FREDA ALFREDO	X		TOSATTO DAVIDE	X	
GHENO GIAMPIETRO	X		ZONTA MARCO	X	
MANOCCHI SIMONE	X		ZONTA VALENTINO	X	
MIOTTI EGISTO	X				
			Assegnati n. 21	In carica n. 21	Presenti n.19

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la **dott.ssa Silvia Pasinato** nella sua qualità di **Sindaco**.

Assiste alla seduta il **Segretario Generale dott. Giuseppe Gianpiero Schiavone**

Il Sindaco - Presidente propone di procedere con il punto relativo alla determinazione di aliquote della imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013 e relaziona sulla allegata proposta di deliberazione che si trascrive di seguito :

OGGETTO:	<i>Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'esercizio finanziario 2013.</i>
-----------------	--

VISTI:

- gli artt. 8 e 9 del D.lgs. 14/03/2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale Propria, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità, di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:

- Anticipo in via sperimentale al 1 gennaio 2012 dell'entrata in vigore del tributo la cui applicazione a regime è fissata al 2015;

- Estensione del tributo anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;

- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

- il D.lgs. 30/12/1992 n. 504 relativo all'Imposta comunale sugli immobili;

- il D.lgs. 15/12/1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;

- la Legge 27/07/2000 n. 212 concernente le "disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti";

- gli artt. 52 e 59 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 in materia di potestà regolamentare, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214;

VISTO, altresì, il comma 15, del predetto art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, il quale prevede l'invio, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo la quale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.lgs. 446/1997;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità 2013) apporta significative modifiche alla disciplina dell'I.M.U., con particolare riferimento alla quota di gettito riservata allo Stato, secondo la disciplina che di seguito si riporta:



“Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM.

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;

d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;

3) della dimensione demografica e territoriale; .

4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

5) della diversa incidenza delle risorse sopresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della

Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

VISTA in merito alle modifiche introdotte con la Legge di stabilità la Risoluzione DEL Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze n. 5/DF prot. n. 5534 del 28.03.2013, che fornisce alcuni importanti chiarimenti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell'imposta, di assegnazione della casa coniugale nonché di regime impositivo dei fabbricati rurali strumentali di categoria D/10; con riferimento a questi ultimi, in particolare si precisa

“Un caso a parte è rappresentato dalla disciplina dei fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Infatti, l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011 prevede espressamente la riduzione allo 0,2 per cento dell'aliquota standard a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola. L'intento del legislatore, quindi, è evidentemente quello di delineare, attraverso una previsione normativa ad hoc, un regime agevolato per tali fabbricati.

Al riguardo, occorre precisare che la successiva introduzione della disposizione di cui al comma 380, dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, non è suscettibile di superare tale sistema e, conseguentemente, di estendere l'applicazione dell'aliquota standard dello 0,76 per cento ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, anche nel caso in cui gli stessi risultino classificati nel gruppo catastale D e ciò per due ordini di motivi:

- il primo di carattere normativo, dal momento che il descritto regime agevolato è fissato da una speciale disposizione di legge, che ha già sottratto detti immobili dall'applicazione generalizzata dell'aliquota standard applicabile, invece, ai fabbricati strumentali classificati nel gruppo catastale D;

- il secondo che si fonda su considerazioni di carattere logico, atteso che la norma di recente introduzione contrasterebbe con le esigenze di tutela che sono state prese in considerazione dalla norma speciale e finirebbe per realizzare l'effetto diametralmente opposto di un repentino quanto ingiustificato innalzamento dell'aliquota che



paradossalmente potrebbe passare dallo 0,2 per cento al 1,06 per cento per effetto dell'applicazione del citato comma 380.

Alla luce di tali argomentazioni, si deve precisare che i comuni non possono esercitare la facoltà di cui alla lett. g), comma 380, dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013, anche perché quest'ultima disposizione prevede che l'aumento sino a 0,3 punti percentuali riguarda solamente l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Per quanto riguarda la facoltà, riconosciuta ai comuni, di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, prevista dallo stesso comma 8 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, si deve sottolineare che, analogamente a quanto innanzi affermato, tale disposizione risulta ormai incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013”

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 13.06.2012;

Ritenuto, per il corrente esercizio finanziario, confermare le aliquote approvate con deliberazione consigliere n. 30 del 13.06.2012 e modificate con deliberazione consigliere n. 55 del 25.09.2012 come segue:

- *abitazione principale 0,4 per cento*
- *altri immobili 0,91 per cento*
- *per i fabbricati rurali e strumentali 0,2 per cento*

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art.1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. Legge di stabilità 2013), pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che così dispone: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso

PROPONE

1) *di determinare per l'anno 2013 le aliquote dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) nella misura seguente:*

- *abitazione principale 0,4 per cento*
- *altri immobili 0,91 per cento*
- *per i fabbricati rurali e strumentali 0,2 per cento*

2) *di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, così come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b) entro la data del 9 maggio 2013, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.*

Sindaco: passiamo al punto n. 3: Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'esercizio finanziario 2013.

Sindaco: dichiarazioni di voto? Prima c'è l'emendamento del Consigliere Battagello del Gruppo Lega Nord, se lo vuole spiegare o lo dà..

Consigliere Battocchio: scusi, vorrei prima, Sindaco..

Sindaco: ho passato la parola al Consigliere Battagello.


Consigliere Battagello: non sono così fiscale, non è un problema. Lo do per letto, comunque il succo è diminuire l'aliquota IMU per quanto riguarda gli edifici produttivi, gli immobili di categoria D, escluse banche ed assicurazioni, per cui da 0,91 portarla ad 0,76 e gli immobili di proprietà di banche, assicurazioni e fondazioni bancarie portarla al massimo all'1,6, questo per rispondere alla richiesta delle associazioni di categoria.

Sindaco: allora, il parere dato in Giunta è un parere contrario, però c'è la risposta tecnica del Responsabile Ufficio Ragioneria che prego intervenire.

Rag. Minuzzo: allora, tralascio le premesse perché le ha già riportate lei. Visto che dalla simulazione del gettito dell'imposta così come proposta viene a costituirsi una situazione tale da pregiudicare l'equilibrio di Bilancio, infatti gli immobili di categoria D5 che sono appunto quelli relativi alle banche, cambi, assicurazioni presentano un gettito, parlo chiaramente



riferito al 2012, con l'aliquota 0,91 che è quella attuale, il gettito è di 31.090, passandola all'1,06 come ha proposto si passerebbe ad un gettito di 36.215. La differenza, quindi, è pari a 5.125. Gli immobili, invece, di categoria D1, D7 e D8, che sono quelli artigianali, commerciali, industriali, ecc., con l'aliquota 0,76 abbiamo un gettito di 1.074.950, l'aliquota a 0,91 per un gettito attuale è di 1.287.111, la differenza di gettito, quindi, sarebbe di meno 212.000 euro. Pertanto, sotto l'aspetto tecnico esprimo un parere non favorevole in quanto il minore gettito derivante dalla diminuzione dell'aliquota per gli immobili di categoria D, esclusi quelli di proprietà delle banche, assicurazioni e fondazioni bancarie, non viene compensato dal maggiore gettito derivante dall'incremento dell'aliquota per gli immobili di categoria D di proprietà delle banche, assicurazioni e fondazioni bancarie e, pertanto, non viene garantito l'equilibrio di Bilancio così come stabilito dall'art. 162 del Testo Unico. Il Revisore si è rimesso praticamente a quanto ho espresso io nel mio parere.



Consigliere Battagello: sì, sotto l'aspetto tecnico sapevamo che non c'era la copertura, la nostra era proprio una proposta nei confronti della maggioranza di cercare di dare una risposta a quelle categorie economiche che hanno lanciato un grido di aiuto. Constatiamo che da parte della maggioranza comunque in ogni caso non c'è stata, al di là della nostra proposta di emendamento, non c'è stata nessuna risposta nei confronti delle associazioni di categoria, che hanno chiesto una ridefinizione dell'IMU in ogni caso. Per cui ci dispiace moltissimo che anche l'Amministrazione di Cassola, riguardo ad un grido di questo tipo, rimanga sorda.

Sindaco: ovviamente rispetto il parere tecnico e come Giunta abbiamo dato parere contrario in linea col parere tecnico dato dall'Ufficio Ragioneria e dal Revisore. Ho visto, però, che nella vostra proposta di emendamento ci sono già anche le obiezioni perché avete allegato una nota in cui qualcuno che si firma con "Ciao", poi dice anche le obiezioni, quindi state attenti poi a quello che mandate in giro perché insomma.., tanto che chi fa le note si rende conto e dice: "Vi farebbero.., tutte queste obiezioni, forse basterebbe fare anche solo un intervento", l'intervento l'avete fatto, quindi molto probabilmente si rendeva già conto chi ha scritto l'emendamento, cioè chi ha scritto anche le obiezioni all'emendamento che non poteva essere approvato.

Intervento fuori microfono

Consigliere Battocchio: io ho sentito da tutti che è una tassa iniqua questa qui dell'IMU, anche dal Capogruppo, ecco perché io avevo accennato al rinvio proprio sotto questo profilo soprattutto, anche perché non volevo.., si poteva aver dimostrato che si può tassare solo se costretti, perché noi veniamo da un'esperienza della passata Amministrazione dove ci vantavamo che non abbiamo mai messo le mani sulle tasche dei cittadini, per motivi vari e svariati si è stati obbligati, però si poteva anche dimostrare che, proprio perché si è obbligati, si arriva a mettere anche le mani sulle tasche dei cittadini. Proprio per questo comunque coerente con le mie idee e con i miei principi io non parteciperò alla votazione.

Esce il **Consigliere Battocchio (18)**

Sindaco: allora, io direi di passare alle dichiarazioni di voto sull'emendamento, poi la votazione dell'emendamento e poi dichiarazioni di voto sul punto e votazione. Quindi, dichiarazioni di voto sull'emendamento se ce ne sono.

Consigliere Battagello: dichiarazione di voto. Ovviamente noi l'abbiamo presentato e votiamo a favore.

Consigliere Petucco: noi avevamo annunciato anche in precedenza che eravamo favorevoli a questa proposta di emendamento. Fra l'altro, dobbiamo anche tenere conto del fatto che siamo in presenza di un qualcosa che sta traballando, questa IMU, comunque noi voteremo a favore dell'emendamento.

Sindaco: allora passiamo alla votazione dell'emendamento. Favorevoli?

Il Sindaco -Presidente propone di passare alla votazione sull'emendamento proposto dal Consigliere Battagello (all. B)

VOTAZIONE EMENDAMENTO

La votazione espressa in forma palese per alzata di mano che registra il seguente risultato:

PRESENTI: 18

FAVOREVOLI: 6 (Battagello -Bertoncello- Gheno-Petucco-Tessarolo Celestina -Zonta Valentino)

CONTRARI:12

ASTENUTI : ==

Sindaco: passiamo alle dichiarazioni di voto, invece, sul punto n. 3.

Consigliere Battagello: per quanto riguarda tutto l'impianto dell'IMU, e parlo dell'IMU, Imposta Municipale Propria, che è quella di Monti perché l'IMU quella di Calderoli era Imposta Municipale Unica, sono due cose diverse, volevo spiegare, perché una era omnicomprensiva di tutta la tassazione che riguarda la casa, l'abitazione, quella proposta dalla Lega e dal PdL nel Governo Berlusconi, proposta da Calderoli, si chiamava IMU, Imposta Municipale Unica, era omnicomprensiva, non veniva applicata nella prima casa, a tutto il resto degli edifici sì. Quella di Monti, appoggiata dal PdL, PD, UDC e Fini, tanto per dire, si chiama IMU, Imposta Municipale Propria, sono due cose diverse. Per cui invito il Consigliere Pasinato a rivedersi un attimino e a studiare un attimino un po' di più. Comunque, considerato che il nostro emendamento non è stato accolto anche dalla parte politica, non solo dalla parte tecnica, anche se dalla parte tecnica lo capisco in quanto non c'è una copertura, però dalla parte politica una risposta poteva esserci, noi ci allineiamo al comportamento avuto finora riguardo all'IMU, per cui non partecipiamo al voto.

Consigliere Petucco: anche da parte nostra, considerato il fatto che le bocce non sono ancora ferme rispetto a questa proposta di legge che dovrebbe arrivare, e tenuto conto che non si è in grado assolutamente di stabilire una cifra, anche noi non partecipiamo al voto dal momento che avevamo anche chiesto che questo punto fosse rinviato, dal momento, appunto, che non ci sono certezze sul da farsi. Quindi non partecipiamo al voto.

Consigliere Pasinato: per dichiarazione di voto, noi partecipiamo al voto naturalmente perché è necessario fare questa votazione, tanto è una cosa transitoria perché se il Governo con un atto, che pare sia immediato o imminente, provvede a cancellare l'IMU ci fa estremamente felici e con l'inserimento, che è stato fatto in delibera, che ho sentito e che apprezzo, che apprezziamo tutti quanti, cioè della creazione dell'automatismo, automaticamente viene cancellato in quanto è da ritenersi che lo Stato provvederà in via sostitutiva. Quindi, il non votare questa sera, il non approvare il Bilancio significherebbe esporre il Comune a un ritardo nella realizzazione delle opere pubbliche, significherebbe esporre il Comune in ritardo negli impegni di spesa, compreso il sociale. Sarebbero felici le minoranze di poter accusare l'Amministrazione di inoperatività, però noi responsabilmente –



responsabilmente – dobbiamo andare avanti, primo. Secondo, per quanto riguarda l'IMU io riaffermo, basta andarsi a leggere gli atti parlamentari, che l'introduzione dell'IMU nel nostro Paese nel sistema normativo italiano è stato fatto da Calderoli.

Sindaco: va bene. Allora, passiamo alla votazione sul punto n. 3.

Non essendoci altri interventi il Presidente propone di passare alla votazione sulla proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto "Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'esercizio finanziario 2013" (All. A)

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ;

Visto l'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l'art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;

Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 si è determinata la abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Preso atto della discussione riportata nel verbale n. 18 della seduta consiliare odierna ;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che registra il seguente risultato:

PRESENTI:	18
FAVOREVOLI:	12
CONTRARI:	==
ASTENUTI :	==

Non partecipano al voto (Battagello - Bertoncello - Gheno - Petucco- Tassarolo Celestina - Zonta Valentino)

DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2013 le aliquote dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) nella misura seguente:**
 - **abitazione principale 0,4 per cento**
 - **altri immobili 0,91 per cento**
 - **per i fabbricati rurali e strumentali 0,2 per cento**

- 2) di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, così come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b) entro la data del 9 maggio 2013, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.**

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 2° Legge 241/1990) .

A handwritten signature in black ink is visible on the right side of the page. Above the signature, there is a faint, circular stamp or seal, possibly containing the text 'D.C.' and other illegible characters.



^A^

COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

<input type="checkbox"/> Area Affari Generali <input type="checkbox"/> Area Economico – Finanziario <input type="checkbox"/> Area Urbanistica – Edilizia Privata - CED <input type="checkbox"/> Area Lavori Pubblici <input type="checkbox"/> Area Manutenzioni – Prot. Civile <input type="checkbox"/> Area Polizia Locale	Il Sindaco / Assessore proponente _____
--	--

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'esercizio finanziario 2013.
-----------------	--

VISTI

- gli artt. 8 e 9 del D.lgs. 14/03/2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale Propria, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità, di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:
 - Anticipo in via sperimentale al 1 gennaio 2012 dell'entrata in vigore del tributo la cui applicazione a regime è fissata al 2015;
 - Estensione del tributo anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;
- il D.lgs. 30/12/1992 n. 504 relativo all'Imposta comunale sugli immobili;
- il D.lgs. 15/12/1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;
- la Legge 27/07/2000 n. 212 concernente le "disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti";

- gli artt. 52 e 59 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 in materia di potestà regolamentare, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214;

VISTO, altresì, il comma 15, del predetto art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, il quale prevede l'invio, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo la quale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.lgs. 446/1997;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità 2013) apporta significative modifiche alla disciplina dell'I.M.U., con particolare riferimento alla quota di gettito riservata allo Stato, secondo la disciplina che di seguito si riporta:

"Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM.

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;

d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;

3) della dimensione demografica e territoriale; .

4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

5) della diversa incidenza delle risorse sopresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

VISTA in merito alle modifiche introdotte con la Legge di stabilità la Risoluzione DEL Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze n. 5/DF prot. n. 5534 del 28.03.2013, che fornisce alcuni importanti chiarimenti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell'imposta, di assegnazione della casa coniugale nonché di regime impositivo dei fabbricati rurali strumentali di categoria D/10; con riferimento a questi ultimi, in particolare si precisa

“Un caso a parte è rappresentato dalla disciplina dei fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Infatti, l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011 prevede espressamente la riduzione allo 0,2 per cento dell'aliquota standard a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola. L'intento del legislatore, quindi, è evidentemente quello di delineare, attraverso una previsione normativa ad hoc, un regime agevolato per tali fabbricati.

Al riguardo, occorre precisare che la successiva introduzione della disposizione di cui al comma 380, dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, non è suscettibile di superare tale sistema e, conseguentemente, di estendere l'applicazione dell'aliquota standard dello 0,76 per cento ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, anche nel caso in cui gli stessi risultino classificati nel gruppo catastale D e ciò per due ordini di motivi:

- *il primo di carattere normativo, dal momento che il descritto regime agevolato è fissato da una speciale disposizione di legge, che ha già sottratto detti immobili dall'applicazione generalizzata dell'aliquota standard applicabile, invece, ai fabbricati strumentali classificati nel gruppo catastale D;*
- *il secondo che si fonda su considerazioni di carattere logico, atteso che la norma di recente introduzione contrasterebbe con le esigenze di tutela che sono state prese in considerazione dalla norma speciale e finirebbe per realizzare l'effetto diametralmente opposto di un repentino quanto ingiustificato innalzamento dell'aliquota che paradossalmente potrebbe passare dallo 0,2 per cento al 1,06 per cento per effetto dell'applicazione del citato comma 380.*

Alla luce di tali argomentazioni, si deve precisare che i comuni non possono esercitare la facoltà di cui alla lett. g), comma 380, dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013, anche perché quest'ultima disposizione prevede che l'aumento sino a 0,3 punti percentuali riguarda solamente l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Per quanto riguarda la facoltà, riconosciuta ai comuni, di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, prevista dallo stesso comma 8 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, si deve sottolineare che, analogamente a quanto innanzi affermato, tale disposizione risulta ormai incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo

catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013"

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 13.06.2012;

Ritenuto, per il corrente esercizio finanziario, confermare le aliquote approvate con deliberazione consigliere n. 30 del 13.06.2012 e modificate con deliberazione consigliere n. 55 del 25.09.2012 come segue:

- abitazione principale 0,4 per cento
- altri immobili 0,91 per cento
- per i fabbricati rurali e strumentali 0,2 per cento

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 a norma dei quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art.1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. Legge di stabilità 2013), pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che così dispone: *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso

PROPONE


1) di determinare per l'anno 2013 le aliquote dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) nella misura seguente:

- abitazione principale 0,4 per cento
- altri immobili 0,91 per cento
- per i fabbricati rurali e strumentali 0,2 per cento

2) di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, così come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b) entro la data del 9 maggio 2013, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.


FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa




DATA

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa



DATA



"B"

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Il sottoscritto consigliere comunale Battagello Carlo propone il seguente emendamento alla proposta di delibera consiliare avente ad oggetto: " Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'esercizio finanziario 2013":


al punto 1) del dispositivo, dopo la prima, vengano inserite altre due aliquote:

- immobili di categoria D, esclusi quelli di proprietà di banche, assicurazioni e fondazioni bancarie: aliquota dello 0,76 per cento;
- immobili di categoria D di proprietà di banche, assicurazioni e fondazioni bancarie: aliquota del 1,06 per cento.

Le motivazioni della mia proposta stanno tutte nella richiesta avanzata dalla Confartigianato di Vicenza, Mandamento di Bassano del Grappa, del 19 aprile ultimo scorso.

Sinteticamente tale motivazioni possono essere riassunte nella volontà di dare una mano alle attività produttive ora in grave difficoltà soprattutto per la pesantissima pressione fiscale cui sono sottoposte.

Cassola, 26/04/2013



FIRMA

Comune di Cassola - Registrazione		
Anno ...	Titolo ...	Classe ...
Cassa		
004431	24 APR 13	
UOR	OC	RPA
SIND. RAG. SECR. GEN.		

Letto, approvato e sottoscritto.


IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Gianpiero Schiavone



IL SINDACO-PRESIDENTE

Silvia Pasinato



SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)


- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

- Affari generali - Assistenza - Cultura
- Demografici e Statistici - Commercio
- Economico -Finanziario
- Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
- Lavori Pubblici -Patrimonio e demanio
- Manutenzioni -Prot. Civile
- Polizia Locale



IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe G. Schiavone



REFERTO DI PUBBLICAZIONE


N. Reg. Cron. 125 Copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal 20 MAG. 2013



Il Funzionario Ufficio Segreteria

IL VICESEGRETARIO

MORO DOTT. NICO



La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino al _____

Il Messo Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE